

Allegato A)

**DISCIPLINA REGIONALE
DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO,
DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO
E DEI TIROCINI ESTIVI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA L.R. 30/2008**

**Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. La disciplina dei tirocini è attuata nel rispetto dei livelli essenziali di tutela definiti dall'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 della l.r. 30/2008.
2. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini formativi e di orientamento;
 - b) i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (nel cui ambito sono riconducibili le work-experience);
 - c) i tirocini estivi di orientamento svolti nell'ambito del territorio regionale.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini curriculari (c.d. stage), regolamentati nell'ambito dei piani di studio dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione superiore o di alta formazione;
 - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore.
5. La presente disciplina si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e al decreto Interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).

**Articolo 2
(Destinatari)**

1. Possono essere destinatari di un tirocinio i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.
2. I destinatari, oltre a possedere il requisito di cui al comma 1 devono appartenere, in relazione alle diverse tipologie di tirocinio, alle categorie di seguito riportate:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, riservati a soggetti che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi uno dei seguenti titoli di studio:
 - i) qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - ii) diploma di istruzione secondaria superiore;
 - iii) laurea;
 - b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo, riservati a soggetti:

- i) inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a);
 - ii) disoccupati;
 - iii) persone con disabilità di cui alla L. 68/1999;
 - iv) soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
 - v) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro, nel cui ambito sono compresi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini estivi di orientamento, riservati a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore.

Articolo 3 (Durata)

1. La durata minima del tirocinio, ad esclusione dei tirocini estivi di orientamento, non può essere inferiore a due mesi.
2. La durata massima del tirocinio, differenziata per tipologia di tirocinio e di destinatario, è la seguente:
 - a) il tirocinio formativo e di orientamento ha una durata non superiore ai sei mesi proroghe comprese;
 - b) il tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo ha una durata massima:
 - i) non superiore ai dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti di cui ai punti i), ii), iv) e v) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
 - ii) non superiore a ventiquattro mesi, proroghe comprese, nel caso di persone di cui al punto iii) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.
3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata del tirocinio deve essere in ogni caso congruente con le finalità del progetto individuale.
4. Il tirocinio estivo di orientamento deve avere una durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni prevista dal calendario regionale scolastico, proroghe comprese.

Articolo 4 (Soggetti promotori)

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o privati, terzi rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
 - a) centri per l'impiego di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
 - b) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. 30/2008;
 - c) organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2009;
 - d) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 30/2008;
 - e) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 276/2003;
 - f) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per le tipologie di tirocinio di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 30/2008
 - g) l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività nel rispetto del comma 2 bis, dell'articolo 11 della l.r. 27/1998.

Articolo 5 (Obblighi del soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) designare un tutore con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo (tutore didattico organizzativo), individuato tra soggetti in possesso di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) predisporre, sottoscrivere e inviare alla Regione la convenzione di cui all'articolo 12 e il progetto formativo di cui all'articolo 11 al fine di assicurarne il monitoraggio ed il controllo, secondo modalità da definirsi con apposito atto dirigenziale regionale;
 - c) trasmettere per via telematica alla Regione, mediante l'apposito servizio messo a disposizione dalla stessa Regione che assolve altresì l'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e alla Direzione Provinciale del Lavoro, la convenzione di cui all'articolo 12 e il progetto formativo di cui all'articolo 11 fermo restando l'eventuale obbligo di invio della relativa comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, laddove prevista dalla vigente normativa;
 - d) garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio. La convenzione può esplicitamente prevedere che sia il datore di lavoro ospitante ad assumersi l'obbligo di assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Articolo 6 (Obblighi per il datore di lavoro ospitante)

1. Il datore di lavoro ospitante è tenuto a:
 - a) designare un tutore con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro (tutore aziendale), individuato tra i propri lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori o di liberi professionisti associati in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
 - b) qualora previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, assicurare i propri tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dai tirocinanti e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini laddove previste dalla vigente normativa, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità a tal fine disposte, e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive;
 - d) essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
 - e) rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.
2. Il datore di lavoro ospitante, per attività equivalenti a quelle del tirocinio:
 - a) non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio
 - b) non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in corso.
3. Il datore di lavoro ospitante non può:
 - a) attivare tirocini per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - b) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, ovvero che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso;

- c) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Tale disposizione non si applica per i soggetti disabili di cui alla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona e ai tirocini estivi di orientamento.

Articolo 7 (Obblighi dei tirocinanti)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 8 (Requisiti e obblighi dei tutori)

1. Il tutore didattico organizzativo, designato dal soggetto promotore, deve essere individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore e ha i seguenti obblighi:
 - a) garantire i rapporti costanti tra soggetto promotore e tirocinante,
 - b) gestire l'organizzazione del tirocinio;
 - c) predisporre (in raccordo con il tutore aziendale) il progetto formativo;
 - d) assicurare la valenza formativa del tirocinio;
 - e) assistere il tirocinante prima dell'avvio e durante lo svolgimento del tirocinio;
 - f) assicurare il monitoraggio delle attività del progetto formativo individuale e verificarne gli esiti.
2. Il tutore aziendale, nominato dal datore di lavoro ospitante, deve essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Qualora il tutore avesse un contratto diverso dal tempo indeterminato, il periodo contrattuale deve coprire interamente la durata del tirocinio. Gli obblighi del tutore aziendale sono:
 - a) seguire il tirocinante nell'area aziendale dove opera e nei momenti formativi;
 - b) contribuire alla stesura del progetto formativo;
 - c) affiancare il tirocinante in azienda;
 - d) illustrare le modalità delle fasi lavorative;
 - e) chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio;
 - f) valutare la prestazione del tirocinante;
 - g) assicurare il rispetto della normativa vigente sulla sorveglianza sanitaria per la salvaguardia della salute dei tirocinanti.

Articolo 9 (Limiti numerici)

1. Il numero di tirocini contemporaneamente attivi deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità produttiva locale del datore di lavoro ospitante, come di seguito indicato:
 - a) da zero a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito non più di un tirocinante nello stesso periodo;
 - b) tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono ammessi fino ad un massimo di due tirocinanti nello stesso periodo;
 - c) oltre diciannove dipendenti è consentito un numero massimo di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio.
2. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

3. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

Articolo 10 (Impegno orario)

1. L'impegno orario del tirocinante presso il datore di lavoro ospitante non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ferme restando le relative disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del datore di lavoro ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della Legge 17 ottobre 1967, n.977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

Articolo 11 (Progetto formativo individuale)

1. Il progetto formativo individuale deve essere compilato secondo lo schema che sarà adottato con apposito atto dirigenziale regionale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) dati identificativi del tirocinante e del datore di lavoro ospitante;
 - b) la sede di svolgimento del tirocinio;
 - c) la durata del tirocinio;
 - d) i nominativi del tutore didattico organizzativo e del tutore aziendale con i rispettivi recapiti;
 - e) gli estremi delle polizze assicurative;
 - f) le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le competenze dei profili professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009 e assicurando la formazione e l'eventuale addestramento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il progetto formativo individuale è sottoscritto dal soggetto promotore, dal datore di lavoro ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.

Articolo 12 (Convenzione)

1. La convenzione tra soggetto promotore e datore di lavoro ospitante deve essere strutturata secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) le regole di svolgimento del tirocinio;
 - b) gli obblighi e i diritti delle parti;
 - c) la previsione ed il valore del rimborso spese e dell'indennità di partecipazione eventualmente spettante al tirocinante;
 - d) il progetto formativo individuale, di cui all'articolo 11 della presente disciplina.
2. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del datore di lavoro ospitante e sottoscritta per presa visione dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.
3. Qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore o del territorio interessato.
4. Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso datore di lavoro ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.

5. Le convenzioni stipulate per l'attivazione di tirocini rivolti a favore di persone con disabilità di cui alla L. 68/99, ovvero di soggetti svantaggiati di cui al punto iv) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, devono prevedere esplicita descrizione di eventuali particolari articolazioni del tirocinio rispondenti alle specifiche situazioni dei soggetti interessati.

Articolo 13 (Indennità di partecipazione e Contributi)

1. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, i soggetti promotori o i datori di lavoro ospitanti riconoscono di norma in favore dei tirocinanti un'indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, al finanziamento della quale può contribuire anche la Regione con fondi propri.
2. Possono essere concessi contributi a fondo perduto ai soggetti ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio individuate dal Piano d'azione Regionale tra quelle di cui all'articolo 52 della l.r. 30/2008.
3. L'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione e revoca degli stessi sono disciplinati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2008.

Articolo 14 (Sospensione e recesso anticipato)

1. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutore didattico ed al tutore aziendale.
3. Il datore di lavoro ospitante e il soggetto promotore possono recedere anticipatamente dalla convenzione solo per comprovate inadempienze di una delle controparti, in particolare nel caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il datore di lavoro ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Articolo 15 (Competenze acquisite)

1. Al termine del tirocinio, il datore di lavoro ospitante, sulla base delle valutazioni del tutore aziendale in raccordo con il tutore didattico-organizzativo, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.
2. Le competenze acquisite dal tirocinante, attestate dal datore di lavoro ospitante, devono essere certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 82 della l.r. 18/2009 e, ove possibile, avere come riferimento, il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009.

Articolo 16 (Trasparenza, controlli, sanzioni e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione di cui all'articolo 18 della l.r. 27/1998.
2. La Regione promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.

3. In caso di rilevazione di inadempienze alle prescrizioni della presente disciplina e/o alle pattuizioni stabilite in convenzione, la Regione provvede alla segnalazione all'Ispettorato del lavoro per i successivi adempimenti.
4. Le attività di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, definite anche attraverso apposite intese con le parti sociali, sono esercitate ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 30/2008, secondo modalità e tempi demandati ad apposito atto dirigenziale regionale.

Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei tirocinanti devono essere trattati, sia dal soggetto promotore che dal datore di lavoro ospitante, secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs. 196/2003.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 7 del predetto decreto 196/2003.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della L. 196/1997 e dell'articolo 11 del D.L. 138/2011 convertito con modificazione dalla L. 148/2011.

Allegato A (Terminologia)

Ai fini della presente disciplina si intendono per:

1. **TIROCINI CURRICULARI:** tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione professionale, con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di cosiddetta alternanza.
La regolamentazione dei tirocini curriculari è demandata agli ordinamenti delle istituzioni e dei percorsi nel cui ambito vengono realizzati.
I tirocini curriculari non sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
2. **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:** tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola/formazione professionale al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
A tali tirocini si applicano le limitazioni di cui all'articolo 11 del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011.
3. **TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO:** tirocini mirati ad inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione che abbiano assolto l'obbligo di istruzione (con età superiore a 18 anni o, se in possesso di qualifica professionale, a 17 anni).
4. **TIROCINI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE:** tirocini richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 206/2007.
5. **TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO:** tirocini promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione secondaria superiore e di percorsi di livello terziario, in coerenza con il percorso formativo frequentato.
Tali tirocini possono essere realizzati esclusivamente durante la sospensione estiva delle attività didattiche.
6. **TIROCINI PER EXTRACOMUNITARI:** tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44-bis del D.P.R. 394/1999.

7. **DISABILI:** soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/1999.
8. **SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO:** persone appartenenti alle categorie definite nella L. 381/1991, nonché in situazione di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della L. 328/2000.
9. **SOGGETTI IN ULTERIORI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO:** persone appartenenti a specifiche categorie individuate nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione.
10. **DATORE DI LAVORO OSPITANTE:** datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità produttiva ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
11. **SOGGETTO PROMOTORE:** soggetto terzo rispetto sia al datore di lavoro ospitante sia al tirocinante, e ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Per i tirocini curriculari possono essere promotori i soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, nonché percorsi universitari e di alta formazione.
I soggetti promotori dei tirocini extracurriculari sono individuati dalla presente disciplina.
12. **TUTORE DIDATTICO ORGANIZZATIVO:** persona designata dal soggetto promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo. Le funzioni ed i requisiti del tutore didattico organizzativo sono individuati dalla presente disciplina.
13. **TUTORE AZIENDALE:** persona designata dal datore di lavoro ospitante, ovvero il datore di lavoro stesso nel caso di imprese prive di dipendenti, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro.
14. **PROGETTO FORMATIVO:** il documento che contiene tutti gli elementi utili per qualificare gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
15. **CONVENZIONE:** atto che regola i singoli progetti di tirocinio stipulato tra il soggetto promotore ed il datore di lavoro ospitante e sottoscritto per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo.